

CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

SEDUTA IN DATA 30/03/2023

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di Marzo, alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	SICCHIERO ALESSANDRO	P	14	LIMONE ANDREA	P
2	BALBIANO D'ARAMENGO ELISABETTA	P	15	MARTANO CLAUDIO	P
3	BENEDICENTI PIERCARLO	P	16	MASPOLI ANTONIO	P
4	BOSCO FRANCO	P	17	OLIA MANUELA	P
5	BRAMARDI CLARA	P	18	RONCO FEDERICO	P
6	CAGLIERO ALBERTO	P	19	SABENA DANIELA	P
7	CAMPAGNOLO CLAUDIO	P	20	SACCO RACHELE	A
8	FASANO EMMA	P	21	SANDRI VALTER	P
9	FURGIUELE LUIGI	P	22	STRADIOTTO ADRIANO	P
10	GASPARDO MORO MASSIMO	P	23	TAGLIAVIA MARIA	P
11	GHIRARDI NICCOLO'	P	24	VARALDO TOMMASO	P
12	GRECO ENRICO MARIA	P	25	ZULLO ANTONIO	P
13	GUNETTI GAIA	P			

Presiede la seduta il Signor Federico Ronco – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Micaela Maina.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal “Servizio Tributi” avente ad oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI – APPROVAZIONE”.

Premesso che:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;
- l'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministero dell'Interno con Decreto del 13 dicembre 2022 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, ha successivamente previsto, all'art. 1, comma 775, che, “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

Premesso inoltre che:

- l'art. 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 introduce la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione ed anche a seguito di rinvio;
- la disposizione si applica ai ricorsi, anche se oggetto di reclamo o mediazione, notificati entro il 1° gennaio 2023 per i quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- il beneficio per il contribuente consiste nella eliminazione della sanzione e degli interessi e, in taluni casi, della eliminazione di parte del tributo;
- per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, entro il 30 giugno 2023, la domanda di definizione agevolata e deve essere eseguito il versamento;
- per gli importi dovuti fino ad € 1.000,00 è previsto il pagamento in una unica soluzione entro il 30 giugno 2023;
- per gli importi dovuti superiori ad € 1.000,00 è possibile il pagamento rateale;

- la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione qui disciplinata;
- la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata ;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato;

Dato atto che il comma 205 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per i Comuni di estendere, entro il 31 marzo 2023, dette disposizioni alle controversie tributarie in cui è parte il Comune, con proprio Regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la definizione agevolata è applicabile anche alle controversie tributarie per le quali non sia parte direttamente il Comune bensì un suo ente strumentale e che pertanto è possibile estenderla anche al concessionario, società I.C.A. SRL, al quale è stata affidata in concessione parte dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi;

Dato atto che, attesa l'indisponibilità dei termini processuali, col Regolamento, il Comune può disciplinare esclusivamente le modalità attuative e le modalità ed i termini di versamento previsti della disposizione legislativa;

Visto che la presentazione dell'istanza di sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 è subordinata alla esecutività della presente deliberazione, e la sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione è applicabile esclusivamente per i termini scadenti dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 luglio 2023, mentre non sono sospesi i termini per la costituzione in giudizio;

Considerato che la definizione agevolata può rappresentare la possibilità per i contribuenti di estinguere le proprie situazioni debitorie, mediante una riduzione degli importi dovuti ed accedendo ad una congrua dilazione di pagamento con conseguente riduzione delle controversie tributarie pendenti che richiedono, comunque, l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Comune ed atteso, altresì, l'esito incerto dei giudizi pendenti, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui sono parte sia il Comune che la società I.C.A. SRL, e approvare il **Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti**, così come risulta dall'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato dalla 1^a Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI ESTENDERE la definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 alle controversie tributarie in cui è parte il Comune.
2. DI ESTENDERE la definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 alle controversie tributarie in cui è parte la società I.C.A. SRL, concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidataria di parte dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali.
3. DI APPROVARE, per i suddetti motivi il **Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti**, così come risulta

dall'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dal Decreto Legge n. 34/2019.

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il regolamento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15ter, 15quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

6. DI PROPORRE per il presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali

7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la D.ssa Maina Micaela, Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Patrimoniali.

oooooooooooooooooooo

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti l'intervento, conservato agli atti in registrazione informatica, dell'Assessore Roberto Quattrocolo.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese da parte degli aventi diritto mediante l'utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

* per l'approvazione dell'atto

Presenti	n. 24
Votanti	n. 20
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4

(Fasano, Furgiuele, Limone, Varaldo)

* per l'immediata eseguibilità

Presenti	n. 24
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 3

(Fasano, Furgiuele, Varaldo)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI – APPROVAZIONE".
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Il Vice Segretario

Dott.ssa Micaela Maina

Documento firmato digitalmente

Il Presidente del Consiglio


Federico Ronco

Documento firmato digitalmente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a **FEDERICO RONCO, MICAELA MAINA**, ed è valido e non revocato, la cui verifica ha dato esito positivo.

Chieri, 06/04/2023 -



CITTA' DI CHIERI


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI – APPROVAZIONE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio n° 41 del 16/03/2023*

Data 23/03/2023

Il Dirigente
MAINA MICAELA / InfoCamere S.C.p.A.



CITTA' DI CHIERI

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI
TRIBUTARIE PENDENTI – APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto con n° 41 del 16/03/2023

Data 23/03/2023

Il Dirigente
MAINA MICAELA / InfoCamere S.C.p.A.

CITTA' DI CHIERI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 10 del 21/03/2023

Il giorno 21 Marzo 2023 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Chieri, composto da:

Delia Frigatti - Presidente	Presente
Dario d'Angerio - Componente	Presente
Eraldo Arzuffi - Componente	Presente

Il Collegio esamina la proposta di istituzione del "Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti" di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/03/2023 pervenuta in data odierna.

In considerazione del fatto che l'art. 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 introduce la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione ed anche a seguito di rinvio e che la disposizione si applica ai ricorsi, anche se oggetto di reclamo o mediazione, notificati entro il 1° gennaio 2023 per i quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

Dato atto che il comma 205 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per i Comuni di estendere, entro il 31 marzo 2023, dette disposizioni alle controversie tributarie in cui è parte il Comune, con proprio Regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la definizione agevolata è applicabile anche alle controversie tributarie per le quali non sia parte direttamente il Comune bensì un suo ente strumentale e che pertanto è possibile estenderla anche al concessionario, società I.C.A. SRL, al quale è stata affidata in concessione parte dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi;

Dato atto che, attesa l'indisponibilità dei termini processuali, col Regolamento, il Comune può disciplinare esclusivamente le modalità attuative e le modalità ed i termini di versamento previsti della disposizione legislativa;

Visto che la presentazione dell'istanza di sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 è subordinata alla esecutività della presente deliberazione, e la sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione è applicabile esclusivamente per i termini scadenti dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 luglio 2023, mentre non sono sospesi i termini per la costituzione in giudizio;

Considerato che la definizione agevolata può rappresentare la possibilità per i contribuenti di estinguere le proprie situazioni debitorie, mediante una riduzione degli importi dovuti ed accedendo ad una congrua dilazione di pagamento con conseguente riduzione delle controversie tributarie pendenti che richiedono, comunque, l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Comune ed atteso, altresì, l'esito incerto dei giudizi pendenti, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;

Acquisita pertanto la bozza del **Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti**, che si compone di numero 9 articoli;

Dopo attenta lettura e nulla avendo da eccepire, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi finanziari D.ssa Maina, il Collegio **esprime parere favorevole** al regolamento così come predisposto e consegnatogli.

Chieri, lì 21/03/2023 Il Collegio Revisori

dott.ssa Delia Frigatti



dott. Dario d'Angerio



dott. Eraldo Arzuffi

